

DELIBERA N. 130/09/CSP

Segnalazione del Signor Roberto Rabacchi nei confronti del Comune di Reggio Emilia per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

VISTA la segnalazione a firma del Signor Roberto Rabacchi, pervenuta in data 30 aprile 2009 (prot. n. 35104), trasmessa, unitamente agli esiti dell'istruttoria, con nota del Comitato per le comunicazioni dell'Emilia Romagna del 2 giugno 2009 (prot. n. 42968) - che fa seguito alla richiesta di accertamento del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità al citato Comitato regionale dell'8 maggio 2009 - nella quale si asserisce la presunta violazione da parte del Comune di Reggio Emilia del divieto di comunicazione istituzionale, in quanto, durante la campagna per le elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009, ha editato una rivista dal titolo "*La nostra città, cinque anni di amministrazione*", in distribuzione ai cittadini reggiani dal 20 aprile 2009 e pubblicizzata sul sito del Comune stesso, non

connotata dai requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività espletate durante il mandato quinquennale amministrativo ed essendo più volte citati il nome, il logo del Comune e raffigurata l'immagine del Sindaco attualmente in carica, Graziano Delrio;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 4 giugno 2009 (prot. n. 43711) con la quale, in relazione all'esposto pervenuto, sono state richieste al Comune di Reggio Emilia le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Reggio Emilia, pervenute all'Autorità in data 6 giugno 2009 (prot. n. 44129), nelle quali ha fatto presente quanto segue:

- in nessuna pagina della pubblicazione in oggetto né in copertina né nelle pagine interne compare alcuna immagine del Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio;
- nella presentazione della pubblicazione a firma del Sindaco Delrio viene esplicitamente dichiarato l'intento informativo e di trasparenza del contenuto della pubblicazione stessa, per cui al Sindaco è riferibile solo la presentazione della pubblicazione e non il suo contenuto;
- per quanto riguarda la presenza del logo istituzionale si precisa che è stato utilizzato in copertina e nella pagina del frontespizio, allo scopo di rendere evidente e certa la proprietà intellettuale riferita all'istituzione Comune di Reggio Emilia;
- la pubblicazione era assolutamente indispensabile per garantire a tutti i cittadini la massima trasparenza, conoscenza e informazione sull'attività amministrativa e sui risultati conseguiti nel corso degli ultimi cinque anni per l'esercizio consapevole dei propri diritti, primo fra tutti quello all'informazione sull'attività pubblica, così come stabilito dalla legge n. 150 del 2000;
- per la produzione e distribuzione della pubblicazione in oggetto si è proceduto a seguito del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Consiglio comunale di Reggio Emilia;
- infine, le attività di rendicontazione sociale costituiscono una forma di rappresentazione delle informazioni di pubblica utilità prevista dalla direttiva del Ministro della funzione pubblica del 17 febbraio 2006 – già adottata dall'Amministrazione comunale di Reggio Emilia nel 2004 – che, in occasione dell'approssimarsi della fine del mandato, produsse analoga pubblicazione destinata a rendicontare e dare piena trasparenza all'operato dell'Amministrazione nel corso del mandato, e così è stata intesa anche in questo caso da tutte le componenti del Consiglio comunale che non risulta abbiano avuto alcunché da eccepire, pur essendo direttamente interessate dalla ratio della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che relativamente alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 3 aprile 2009, data in cui è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2009, con cui sono stati indetti i comizi;

RILEVATO, altresì, che a partire dalla data del 3 aprile 2009 vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di comunicazione istituzionale recato dal citato articolo 9, fino all'espletamento delle operazioni di voto, anche relative alle elezioni amministrative, come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2009 in materia;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione, anche sul sito web istituzionale, e distribuzione della rivista dal titolo "*La nostra città, cinque anni di amministrazione*" da parte dell'Amministrazione comunale di Reggio Emilia, ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Co.re.com Emilia Romagna nella nota del 2 giugno 2009, non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività amministrative espletate nel quinquennio del mandato amministrativo, e della impersonalità, essendo citato il nome e il logo del Comune di Reggio Emilia;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni europee ed amministrative in data 6 e 7 giugno 2009, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Reggio Emilia di pubblicare sul proprio sito *web* un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della pubblicazione e distribuzione della rivista dal titolo "*La nostra città, cinque anni di amministrazione*", durante lo svolgimento della campagna per le elezioni europee, relativamente al resoconto del quinquennio amministrativo.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola